
# ECOINCENTIVI E TASSE AUTOMOBILISTICHE versione aggiornata al 2 febbraio 2007

- Le novità della Finanziaria 2007
- Guida pratica 2007

a cura di

Giuseppe Pasquale dirigente Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze Sede di Bari



### Parte prima

### **ECOINCENTIVI E BOLLO AUTO 2007**

tutte le novità della Finanziaria

- 1. Ecoincentivi e bollo auto 2007: le novità in breve
- 2. ECOINCENTIVI
- 2.1 Le agevolazioni per l'acquisto di veicoli eco-compatibili
- 2.2 Incentivi con rottamazione
- 2.2.1 Acquisto di vetture euro 4 o euro 5
- 2.2.2 Autocarri leggeri
- 2.2.3 Motocicli
- 2.3 Incentivi senza rottamazione
- 2.3.1 Alimentazione elettrica, a gpl, metano o a idrogeno

Tabella 1 : ecoincentivi, la mappa delle principali agevolazioni

- 3. BOLLO AUTO 2007
- 3.1 La riforma tariffaria
- 3.2 Proroga dei termini di rinnovo 2007 in alcune Regioni
- 3.3 Gli aumenti su base regionale
- 3.4 La tariffa autovetture

esempi

Tabella 2: Tariffa 2007: autovetture

3.5 La tariffa motocicli

esempi

Tabella 3 : Tariffa 2007: motocicli

- 3.6 La decorrenza dei nuovi importi
- 3.6.1 Primo pagamento per veicoli immatricolati a dicembre 2006
- 3.7 Vetture, come verificare la classe ambientale

Tabella 4 : Le direttive che individuano la classe ambientale

- 3.7.1 La classe ambientale desunta dalla data di prima immatricolazione: deroghe
- 3.7.2 Dove guardare sul documento di circolazione
- 3.7.3 Verificare con precisione gli estremi di direttiva
- 3.7.4 Non farsi confondere dalla indicazione di ulteriori direttive prescritte ad altri fini
- 3.8 La classe ambientale per i motocicli

Tabella 5 : Le direttive che individuano la classe ambientale

- 3.9 Eventuali agevolazioni future su base regionale per veicoli alimentati a metano e gpl
- 3.9.1 Veicoli nuovi di fabbrica con doppia alimentazione
- 3.9.2 Installazione di impianti a gpl e gas metano su veicoli circolanti (autovetture e autocarri leggeri)
- 3.10 Il calcolo automatico sul sito Internet senza indicare la classe ambientale
- 3.11 Dove pagare
- 3.11.1 Pagamento on line e pagamento manuale

#### Parte seconda

### **GUIDA PRATICA AGGIORNATA**

# con le disposizioni previgenti sul bollo auto

- 1. La tassa automobilistica a gestione erariale e a gestione regionale
- 2. La tassa in base al possesso: possesso presunto
- 3. Chi è tenuto al pagamento
- 4. La base di calcolo (il kw o il cv)
- 5. Le tariffe 2007 per vetture e motocicli (rinvio)
- 6. Il versamento e gli arrotondamenti
- 7. Il pagamento periodico e il rinnovo alla scadenza

Tabella 8 : Le principali scadenze per il rinnovo - tabella

- 8. Il primo bollo per l'auto nuova
- 8.1 Entro quale termine
- 8.2 Per quanti mesi
- 8.3. Le deroghe in alcune Regioni
- 8.4 quanto si paga
- Tabella 9: Primo pagamento le scadenze da indicare

Tabella 10 : Primo pagamento le scadenze « a cavallo » tra 2006 e 2007

- 9. Il bollo dopo l'acquisto dell'usato
- 9.1 Acquisto diretto da altro automobilista
- 9.2 Acquisto da un rivenditore
- 10. Le sanzioni ridotte per chi paga in ritardo, ma non oltre un anno dalla scadenza

Tabella 11 : Le sanzioni ridotte per chi paga in ritardo

11. <u>la tassa di circolazione per ciclomotori e minicar</u>

Tabella 12 : Ciclomotori e minicar, gli importi 2007

12. L'esenzione automatica per auto e moto costruite da almeno 30 anni

Tabella 13 : Auto e moto storiche tassa fissa annua 2007

- 13. L'esenzione per auto e moto di interesse storico aventi più di 20 anni
- 14. Gli autocarri e la massa rimorchiabile
- 15. Le targhe di prova e le tariffe per i rimorchi speciali
- 16. Le esenzioni per i diversamente abili
- 17. Le riduzioni tariffarie
- 18. L'abolizione definitiva della soprattassa diesel
- 19. Il bollo auto dopo la perdita di possesso o la cancellazione
- 20. Il ricorso alla commissione tributaria provinciale

# Parte Prima ECOINCENTIVI E BOLLO AUTO 2007

#### Tutte le novità della Finanziaria

### 1. Ecoincentivi e bollo auto 2007, le novità in breve

**Bollo auto**. Da gennaio 2007 sono in vigore le nuove tariffe relative al bollo auto che **aggiornano i precedenti importi** risalenti al 1998. La nuova variazione tariffaria è applicabile su tutto il territorio nazionale e riguarda solamente **autovetture**, **motocicli** e **autoveicoli per il trasporto promiscuo**. Si rammenta che gli importi approvati dalla legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) possono subire ulteriori variazioni su base regionale in sede di compilazione dei tariffari, a seconda della regione di residenza del proprietario del veicolo. Inoltre, solo per i residenti in Liguria (legge regionale n. 2/06) e Toscana (legge regionale n. 52/06), la nuova tariffa prevede un aumento applicabile a tutte le categorie di veicolo (e non solo a motocicli e autovetture).

Per le **autovetture**, in particolare, è introdotto un primo aumento che si applica a tutti i veicoli di potenza superiore alla media, ma limitatamente ai KW risultanti in eccesso rispetto ai primi cento. La tariffa introduce inoltre una seconda variazione che tende a premiare i veicoli con maggiore efficienza energetica: prevede, infatti, importi unitari decrescenti man mano che il motore risulti dotato di **caratteristiche ambientali meno inquinanti** fino a fissare, entro la soglia dei 100 KW, importi uguali a quelli in vigore nel 2006 (per motorizzazioni con classe ambientale Euro 4 o Euro 5).

**Ecoincentivi.** Sono stati introdotti incentivi per autovetture e autocarri leggeri, a impatto ambientale ridotto (Euro 4 o Euro 5), che saranno acquistati entro la fine del 2007 in sostituzione di analogo veicolo, avviato alla rottamazione, avente requisiti ambientali meno aggiornati (Euro zero o Euro 1). L'importo del contributo statale è pari a € 800 per l'acquisto di autovetture e a € 2.000 per gli autocarri leggeri (cioè, quelli fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo). Per le autovetture è prescritto l'ulteriore requisito relativo al motore, le cui emissioni in termini di biossido di carbonio (CO2) debbono essere non superiori a 140 grammi al chilometro. Per questi ultimi veicoli la Finanziaria ha anche previsto l'esenzione dal bollo auto per un periodo che va, a seconda dei casi, dai due ai tre anni.

Tra gli ulteriori vantaggi per incentivare la sostituzione del parco veicoli circolanti con mezzi meno inquinanti, si segnala l'esenzione quinquennale dal bollo auto a favore di motocicli appartenenti alla classe ambientale Euro 3, acquistati in sostituzione di analogo veicolo di motorizzazione Euro zero.

Classe ambientale (da Euro 5 a Euro zero). Per l'individuazione dei nuovi importi di tariffa del bollo auto, nonché per sapere se si ha accesso o meno agli ecoincentivi, è essenziale conoscere la classe ambientale relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo che sia). Per vetture e autocarri leggeri la normativa vigente parte dalla classe ambientale più severa, definita come Euro 5, fino alla classe convenzionale Euro zero, che è quella meno aggiornata; per i motocicli, cui si applicano direttive europee diverse da quelle previste per gli autoveicoli, si parte invece dalla classe Euro 3 fino alla categoria Euro zero.

Tali informazioni possono essere acquisite dal contribuente mediante consultazione della propria carta di circolazione, sulla quale sono indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore installato su ciascun veicolo. Fra queste, sono ricomprese anche le direttive antinquinamento, uniche rilevanti per la determinazione della classe ambientale (ai fini sia del bollo sia degli ecoincentivi).

### 2. ECOINCENTIVI

### 2.1 Le agevolazioni per l'acquisto di veicoli eco-compatibili

La Finanziaria 2007 ha introdotto numerose agevolazioni per l'acquisto di veicoli a impatto ambientale ridotto, nonché per la rottamazione di automezzi a più elevato tasso di inquinamento. Su queste pagine si riporta una sintetica descrizione delle principali agevolazioni introdotte, fermo restando che ulteriori dettagli saranno desumibili in base alla normativa varata con la legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi da 224 a 241). Consulta il quadro riepilogativo in tabella 1.

### 2.2 Incentivi con rottamazione

2.2.1 Acquisto di vetture Euro 4 o euro 5. Per chi avvia a rottamazione una vettura (o anche un autoveicolo a uso promiscuo) immatricolati a suo tempo come Euro zero o Euro 1 è riconosciuto uno sconto sul prezzo di acquisto pari a € 800, e un'esenzione dal bollo auto, il tutto a condizione che la vettura acquistata sia di classe ambientale Euro 4 o Euro 5. La vettura nuova, inoltre, deve avere come requisito tecnico ulteriore emissioni di biossido di carbonio (CO2) in misura non superiore a 140 grammi al chilometro. Tutte queste agevolazioni si applicano agli acquisti che vanno dal 3 ottobre 2006 fino a tutto il 2007, a condizione comunque che l'auto nuova venga immatricolata entro il 31 marzo 2008. Lo sconto è praticato al cliente direttamente dal rivenditore e successivamente recuperato da quest'ultimo nei confronti della casa costruttrice (o dell'importatore) che, a sua volta, avrà diritto a scomputare detto importo in compensazione con le imposte da essa dovute. Per quanto riguarda l'auto da rottamare, rientrano nella classe Euro zero o Euro 1 le vetture o i "promiscui", aventi all'incirca 10 anni di vita. Trattasi tuttavia di un dato indicativo, per cui è opportuno consultare la tabella relativa alla individuazione della classe ambientale per verificarne l'appartenenza sulla base delle direttive europee indicate sulla carta di circolazione (consulta la tabella 1). Il veicolo avviato a rottamazione, inoltre, deve essere intestato allo stesso soggetto che acquista il nuovo, ovvero a un familiare convivente di questi, risultante tale dal certificato di stato di famiglia. Per quanto riguarda il beneficio in materia di bollo auto, sulla vettura acquistata spetta un'esenzione per tre annualità, se essa ha una cilindrata al di sotto dei 1300 centimetri cubici, ovvero anche se, indipendentemente dalla cilindrata, l'acquirente appartiene a un nucleo familiare con almeno sei componenti, in base a quanto risulta dallo stato di famiglia (e, sempreché nessuno di tali soggetti conviventi sia intestatario di altra vettura o autoveicolo). Negli altri casi (nucleo familiare più ristretto ovvero vettura sopra i 1300 centimetri cubici di cilindrata) l'esenzione dal bollo auto è riconosciuta solamente per due annualità. L'esenzione non è subordinata alla presentazione di una domanda ma è fruibile in via automatica. 2.2.2 Autocarri leggeri. Per l'acquisto di autocarri leggeri, cioè autocarri aventi peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, immatricolati come Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto uno sconto sul prezzo di acquisto pari a €2.000. L'agevolazione spetta se l'acquisto è effettuato dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007, con possibilità di immatricolazione prorogabile fino al 31 marzo 2008. Nessun beneficio ulteriore spetta sotto forma di esenzione dal bollo auto. Lo sconto è praticato al cliente dal rivenditore e successivamente recuperato da quest'ultimo nei confronti della casa costruttrice che, a sua volta, avrà diritto a scomputare detto importo in compensazione con le imposte da essa dovute. Il beneficio, inoltre, spetta a condizione che venga contestualmente avviato a rottamazione altro autocarro leggero (sempre fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo), immatricolato a suo tempo come **Euro zero** o **Euro 1**. Rientrano nelle fasce anteriori alla classe Euro 2 gli autocarri in parola aventi all'incirca 10 anni di vita. Si tratta tuttavia di un dato indicativo, per cui è opportuno consultare la tabella relativa alla individuazione della classe ambientale per verificarne l'appartenenza sulla base delle direttive europee indicate sulla carta di circolazione (consulta la tabella 1). Tali agevolazioni spettano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche; se queste ultime sono imprese, occorre però il rispetto della regola cosiddetta "de minimis" fissata dalle normative europee.

2.2.3 Motocicli. Nessun contributo all'acquisto, ma solo un'esenzione per cinque anni dal bollo auto è riconosciuta per l'acquisto di un motociclo nuovo di fabbrica effettuato dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 che abbia i requisiti ambientali della classe Euro 3. L'esenzione spetta a condizione che venga contestualmente rottamato altro motociclo con caratteristiche ambientali Euro zero. Rientrano nelle fasce anteriori alla classe Euro 1 i motocicli immessi in circolazione all'incirca da un quinquennio. Si tratta tuttavia di un dato indicativo, per cui è opportuno in ogni caso consultare la tabella relativa alla individuazione della classe ambientale per verificarne l'appartenenza sulla base delle direttive europee indicate sulla carta di circolazione (consulta la tabella 1). Per i motocicli acquistati nel mese di dicembre 2006 il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine della trascrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (Pra) deve avvenire entro il 31 gennaio 2007. Il costo della rottamazione, fino un massimo di € 80 è a carico dello Stato ed è anticipato dal venditore che recupera tale importo quale credito d'imposta da portare in compensazione.

#### 2.4 Incentivi senza rottamazione

Alimentazione elettrica, a gpl, metano o a idrogeno. Un contributo pari a €1.500 è riconosciuto invece per l'acquisto di una vettura o anche di un autocarro leggero (cioè, con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate), nuovi di fabbrica che siano omologati in partenza dal costruttore per la circolazione su strada con alimentazione elettrica, a gas metano o Gpl, o a idrogeno. E' ammessa al beneficio anche l'alimentazione doppia, in aggiunta alla alimentazione a benzina. L'agevolazione, che in questo caso non si estende al bollo auto, spetta a prescindere dalla contestuale rottamazione di un qualsiasi automezzo. Se tuttavia sussistono nel contempo tutte le condizioni per fruire del contributo alla rottamazione sopra illustrato (pari a € 800, per le autovetture e a € 2.000 per gli autocarri leggeri) i due benefici possono cumularsi. L'importo di € 1.500, inoltre, sale a € 2.000 qualora il veicolo acquistato abbia emissioni di biossido di carbonio (CO2) inferiori a 120 grammi a chilometro, tenendo conto del tipo di alimentazione installata. Le agevolazioni in parola spettano per acquisti effettuati dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2009, con facoltà di successiva immatricolazione non oltre il 31 marzo 2010.

Si rammenta altresì che il comma 238 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007 ha rifinanziato i benefici concessi per la installazione di nuovi impianti a Gpl/metano.

Contributo per la rottamazione. Un contributo pari al costo della rottamazione, entro il limite di € 80 per ciascun veicolo, è concesso a fronte della demolizione di un autoveicolo appartenente alla classe ambientale Euro zero o Euro 1. Tale contributo si applica agli autoveicoli per il trasporto promiscuo consegnati a un demolitore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Il contributo, inoltre, è anticipato dal centro autorizzato presso cui è effettuata la rottamazione, il quale recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Con l'articolo 14 del decreto legge n. 7 del 2007, in corso di conversione in legge al momento dell'aggiornamento della presente guida, è stato altresì precisato che il contributo in parola compete solo in caso di rottamazione non seguita da sostituzione. Il beneficio, inoltre, non spetta qualora entro tre anni dalla data della rottamazione vi sia stato acquisto di altro veicolo, nuovo o usato. Per le consegne al demolitore effettuate a decorrere dal 2 febbraio 2007 (e fino a tutto il 2007), inoltre, il beneficio in parola è esteso a tutte le autovetture appartenenti alla classe ambientale Euro zero o Euro 1. Coloro che effettuano la rottamazione agevolata fruendo del contributo di cui al comma 224 dell'articolo 1 della legge n. 296/06, inoltre, se risultano non intestatari di altro veicolo registrato, possono richiedere il rimborso dell'abbonamento per un anno al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza o in quello di domicilio. Le modalità di attuazione di questa disposizione saranno stabilite da apposito provvedimento non ancora pubblicato al 2 febbraio 2007, data di aggiornamento della presente guida.

# **ECOINCENTIVI** LA MAPPA DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI (Finanziaria 2007)

	veicolo acquistato nuovo	veicolo da rottamare	periodo di riferimento	agevolazione
contributo all'acquisto, previa rottamazione	vettura, classe euro 4 o 5, con emissioni di co2 fino a gr. 140/km	vettura o autoveicolo a uso promiscuo, classe euro zero o euro 1	contratto stipulato dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007	contributo di € 800, più esenzione dal bollo auto per due o tre annualità
	autocarro fino a 3,5 t di peso complessivo, classe euro 4 o 5	autocarro fino a 3,5 t di peso complessivo, classe euro zero o euro 1	(con immatricolazione non oltre marzo 2008)	contributo di €2.000
contributo all'acquisto, senza rottamazione	vettura o autocarro con stesse caratteristiche di riga sopra, omologato dal costruttore con alimentazione elettrica, a gas metano o gpl, o a idrogeno (anche in aggiunta alla benzina)		contratto stipulato dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2009 (con immatricolazione non oltre marzo 2010)	contributo di € 1.500, elevabile a €2.000, se le emissioni di co2 sono inferiori a gr. 120/km (cumulabile con agevolazioni di righe precedenti)
acquisto di motociclo, previa rottamazione	motociclo, classe euro 3	motociclo, classe euro zero	contratto stipulato dal 1° dicembre 2006 fino al 31 dicembre 2007 (con immatricolazione non oltre marzo 2008)	esenzione dal bollo auto per cinque annualità, ma senza bonus per l'acquisto, salvo un contributo sul costo della rottamazione non oltre 80 euro, a carico dello Stato
contributo alla sola rottamazione		autoveicolo per il trasporto promiscuo, classe euro zero o euro 1	consegna al demolitore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007	contributo al costo della rottamazione, non oltre €80, sempreché si eviti di acquistare altro veicolo, anche usato, entro tre anni; inoltre, se chi demolisce
(senza contestuale acquisto di altro veicolo)		autovettura, classe euro zero o euro 1	consegna al demolitore dal 2 febbraio al 31 dicembre 2007	rimane privo di altro veicolo, ha diritto al rimborso di un abbonamento annuale ai mezzi pubblici nel comune di residenza o di domicilio

### **3. BOLLO AUTO 2007**

### 3.1 La riforma tariffaria

La più recente normativa ha introdotto numerose novità in materia di bollo auto. La principale riguarda una variazione di tariffa per **motocicli** e **autovetture**. Relativamente alle vetture, in particolare, la tariffa 2007 opera in due modi. Per quelle con potenza superiore alla media (vale a dire con oltre 100 kW, costituenti ad oggi – inizio 2007 - **l'otto per cento** del parco circolante) un aumento è previsto, ma esso è applicabile verso tutti solo **per i kW in eccesso rispetto ai primi cento**. Mentre per le vetture con potenza inferiore, pari al **92 per cento**, l'aumento non è stabilito in modo indiscriminato. L'incremento percentuale, in tali casi, è infatti decrescente, fino ad azzerarsi allineandosi alla stessa tariffa in vigore nel 2006 (la quale, a sua volta, era ferma sugli importi vigenti dal 1998). Ciò è stato previsto al fine di privilegiare i motori con **caratteristiche ambientali meno inquinanti** (Euro 5 o Euro 4).

Il nuovo tariffario, pertanto, che aggiorna gli importi base introdotti il 27 dicembre 1997 con decreto interministeriale pubblicato nella G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997, stabilisce per la prima volta, a parità di potenza, tariffe differenziate che tengono conto della efficienza energetica del motore e quindi della diversa propensione all'inquinamento. Le nuove regole di calcolo, come si diceva, riguardano solo due tipologie di veicolo: autovetture e motocicli (oltre agli autoveicoli a uso promiscuo, che sono semplici vetture classificate come "promiscui", secondo quanto consentito dalla normativa fino al 1999). Per le altre categorie, quali a esempio, ciclomotori, autocarri, motocarri, autobus, rimorchi, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, roulottes, autocaravan e altri veicoli speciali, eccetera, resta immutato il quadro tariffario previgente. Pertanto, i pagamenti ad essi relativi da effettuare nel corso del 2007 seguono le stesse regole e la medesima tariffa in vigore per il 2006. Fanno eccezione, a tale riguardo, solamente i veicoli intestati a soggetti residenti in Liguria e Toscana, in quanto tali Regioni hanno stabilito nel corso del 2006 un aumento generalizzato del 10 per cento su tutte le tipologie di veicolo, per cui quest'ultimo aumento si applicherà sia sulla nuova tariffa approvata per vetture e motocicli, sia per quanto riguarda le rimanenti tipologie di veicolo.

## 3.2 Proroga dei termini di pagamento 2007 in alcune Regioni

Per i residenti in **Piemonte** la giunta regionale con la deliberazione n. 23-4982 del 22 dicembre 2006 ha differito il pagamento della tassa automobilistica con la scadenza di dicembre 2006 al periodo compreso dal 1 febbraio 2007 al 28 febbraio 2007. Pertanto, i cittadini piemontesi che hanno la tassa automobilistica in scadenza a dicembre 2006 con la possibilità di pagamento dal 1 gennaio al 31 gennaio 2007 potranno versare la tassa, senza sanzioni né interessi, fino al 28 febbraio 2007. Analogamente i residenti nella Regione Campania possono pagare fino al 28 febbraio i pagamenti in scadenza entro il mese di gennaio. Per i residenti nella **provincia autonoma di Bolzano**, invece, il consiglio provinciale ha prorogato il termine di pagamento della tassa automobilistica relativamente a tutti i pagamenti aventi termine originario fino al 31 gennaio e fino al 28 febbraio 2007. Tali scadenze, pertanto, sono prorogate fino al 2 aprile 2007, senza applicazione di sanzioni.

### 3.3 Gli aumenti su base regionale

La legge Finanziaria 2007 ha stabilito che **gli aumenti regionali** intervenuti nel corso degli ultimi anni rispetto alla tariffa base per **autovetture** a suo tempo varata con il decreto interministeriale del 27 dicembre 1997, entro il limite del 10 per cento, vanno ricalcolati nuovamente prendendo a base, per conteggiare la maggiorazione, i nuovi importi approvati con la Finanziaria 2007. Analoga previsione è stata in un secondo momento stabilita per la tariffa relativa ai **motocicli**, approvata con la legge 286/06. Da ciò discende che con riguardo a vetture e motocicli (oltre che per il rimanente parco veicoli) continuano a esistere come per il passato differenze tariffarie su base regionale. I raggruppamenti di appartenenza sono sostanzialmente quattro:

- il primo, costituito dalle regioni nelle quali si applica la tariffa base, così come prevista dalla Finanziaria 2007: Basilicata, prov. aut. Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento, Umbria, Val d'Aosta;
- il secondo, composto dalle regioni in cui si applica la maggiorazione del 10 per cento: Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Toscana e Veneto;
- il terzo comprende la sola regione Marche, che applica una maggiorazione del 7,98 per cento;
- il quarto riguarda il Molise, che applica un incremento pari al 7 per cento.

In particolare, va evidenziato che a decorrere dal 2007 due nuove regioni (Liguria e Toscana) si sono avvalse della facoltà di aumento del 10 per cento. Per tale ragione esse da quest'anno sono entrate a far parte dello specifico raggruppamento tariffario. Si precisa infine che, con riguardo a tariffe e veicoli particolari, i raggruppamenti fra regioni possono differenziarsi in funzione della specifica normativa varata su base regionale.

### 3.4 La tariffa autovetture

Secondo le nuove regole, il bollo auto per le vetture si calcola tuttora, come in passato, in base alla potenza del motore, espressa in kW o in CV. La differenza sta nel fatto che a partire dal 2007 gli importi di tariffa sono stati ritoccati in aumento, ma con percentuali gradatamente decrescenti. Più precisamente, gli importi diminuiscono man mano che si riduce l'attitudine all'inquinamento del motore. In particolare, è stato previsto un trattamento premiante nei riguardi delle vetture appartenenti alla classe ambientale più aggiornata (Euro 4 o Euro 5). Per tale categoria di veicoli, infatti, e limitatamente ai primi 100 kW (ovvero limitatamente ai primi 136 CV), la tariffa non ha subito aumenti rispetto agli importi in vigore nel corso del 2006. Un ritocco, invece, è stato previsto per classi ambientali del motore a maggiore propensione inquinante (da Euro 3 a Euro zero). Le novità si fermano qui per le vetture fino a 100 kW (uguale a 136 CV). Limitatamente alle vetture con potenza superiore alla media è stata altresì prevista una ulteriore variazione tariffaria la quale prescinde dalla attitudine del motore all'inquinamento. Tale incremento, tuttavia, funziona con la tecnica "a scaglioni": i primi cento kW vengono sempre tassati con la tariffa base riconosciuta per la classe ambientale di appartenenza, mentre su ogni kW successivo si applica un aggravio. Tutto ciò ha consentito di spalmare l'aumento in maniera graduata, senza sbalzi repentini fra livelli di potenza vicini fra loro. Pertanto anche nei riguardi delle auto di potenza superiore alla media, la tariffa unitaria cresce solamente per i kW in eccesso rispetto ai primi cento (per i quali invece gli importi rimangono gli stessi previsti per le auto più piccole). Consulta la tariffa autovetture per il 2007. (tabella 2)

#### esempi

- → a. vettura con potenza pari a kW 66, rispetta la direttiva 98/69 CE, e quindi è di classe ambientale Euro 3; appartiene a un automobilista residente in Roma → paga € 178,20 (cifra ottenuta moltiplicando la tariffa unitaria a kW, pari a € 2,70, stabilita relativamente alla classe Euro 3, per il numero dei kW);
- → b. nella stessa situazione di cui al punto a., applicando come unica variante l'appartenenza alla classe ambientale Euro 4 (si fa l'ipotesi della vettura che rispetta la direttiva 98/69 CE B), si ottiene un importo → pari a €170,28 (tariffa unitaria pari a €2,58 moltiplicato il numero dei kW); si tratta dello stesso importo in vigore nel corso del 2006 (a sua volta uguale a quello in vigore dal 1998), dal momento che la classe Euro 4 non ha subito aumenti;
- → c. vettura con potenza pari a 130 kW, di classe ambientale Euro 3, in quanto rispetta la direttiva 2001/1 CE rif. 98/69 CE, appartenente a **residente in Bari**, → paga  $\leq$  391,50 (somma ottenuta applicando la tariffa unitaria a kW pari a  $\leq$  2,70, per i primi cento kW (=  $\leq$  270), cui va sommata la quota aggiuntiva calcolabile moltiplicando gli ulteriori 30 kW per l'importo unitario di  $\leq$  4,05 previsto dalla tariffa approvata per la classe ambientale Euro 3 (=121,50);
- → d. nella stessa situazione di cui al punto c, applicando come unica variante l'appartenenza alla classe ambientale **Euro 4** (si fa l'ipotesi della vettura che rispetta la direttiva 2001/1 CE rif. 98/69 CE B), si ottiene un importo pari a € 374,10 (somma calcolata addizionando all'importo calcolato sui per i primi 100 kW, pari a € 258,00, l'importo aggiuntivo di € 116,10, determinato moltiplicando per la tariffa unitaria di € 3,87 gli ulteriori 30 kW di potenza).

# **TARIFFA 2007 AUTOVETTURE**

(in €)

pagamento per 12 mesi

Basilicata prov. aut. Bolzano Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Lazio Lombardia Piemonte Puglia Sardegna Sicilia prov. aut. Trento Umbria Val d'Aosta			Molise	Marche	Abruzzo Calabria Campania Liguria Toscana Veneto
classe ambientale	kW				
Euro 4	fino a 100	2,58	2,76	2,79	2,84
Euro 5	da 101	3,87	4,14	4,18	4,26
Euro 3	fino a 100	2,70	2,89	2,92	2,97
Euro 3	da 101	4,05	4,33	4,37	4,46
Euro 2	fino a 100	2,80	3,00	3,02	3,08
Euro 2	da 101	4,20	4,49	4,54	4,62
Euro 1	fino a 100	2,90	3,10	3,13	3,19
Euro I	da 101	4,35	4,65	4,70	4,79
Euro 0	fino a 100	3,00	3,21	3,24	3,30
Eulo	da 101	4,50	4,82	4,86	4,95

### 3.5 La tariffa motocicli

Anche il bollo per **motocicli** ha subito variazioni tariffarie ispirate a regole analoghe a quelle varate per le vetture. In particolare, pur non essendo stati previsti scatti tariffari per potenze più elevate, è stata riformulata la tariffa in maniera da privilegiare, anche qui, i motori che assicurano una maggiore efficienza energetica. Sono stati pertanto previsti importi unitari decrescenti man mano che il motore risulterà dotato di caratteristiche ambientali meno inquinanti, fino a stabilire importi uguali a quelli in vigore nel 2006, per le motorizzazioni più severe, con classe ambientale Euro 3 (come è meglio precisato <u>nell'apposito paragrafo</u> le classi ambientali per motocicli e autovetture non sono comparabili fra loro in quanto ciascuna classe risponde a regole e direttive europee diverse le une dalle altre).

#### esempi

- → a. motociclo appartenente a **residente in Bologna**, con potenza pari a kW 10, di classe ambientale **Euro zero** (in quanto immatricolato nel 1996, e quindi senza nessuna indicazione sulla carta di circolazione circa il rispetto di direttive antinquinamento) → paga l'importo fisso pari a € 26,00;
- → b.- motociclo con potenza pari a 51 kW, rispetta la direttiva europea n. 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase B, e quindi appartiene alla classe ambientale **Euro 3**; è di proprietà di società **con sede a Firenze** → paga **€70,49** (cifra ottenuta moltiplicando la tariffa unitaria di **€** 0,97 x 51 kW = 49,47, cui va aggiunto l'importo fisso di 21,02);
- $\rightarrow$  c.- motociclo con potenza pari a 51 kW, rispetta la direttiva europea n. 97/24 CE cap. 5, e quindi appartiene alla classe ambientale **Euro 1**; è di proprietà di **residente a Milano**  $\rightarrow$  paga €89,30 (cifra ottenuta moltiplicando la tariffa unitaria di €1,30 x 51 kW = 66,30, cui va aggiunto l'importo fisso di 23,00).

## TARIFFA 2007 MOTOCICLI

(in €)

pagamento per 12 mesi

Venezia Lomba	cata prov. aut. Bol: a Giulia Emilia Roi ardia Puglia Sarde aut. Trento Umbria	magna Lazio gna Sicilia	Molise	Marche	Abruzzo Calabria Campania Liguria Toscana Veneto	Piemonte
	kW					
	fino a 11 kW	19,11	20,45	20,63	21,02	22,00
Euro 3	oltre 11 kW per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)	0,88	0,94	0,95	0,97	1,00
	fino a 11 kW	21,00	22,47	22,68	23,10	24,17
Euro 2	oltre 11 kW per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)	1,00	1,07	1,08	1,10	1,14
	fino a 11 kW	23,00	24,61	24,84	25,30	26,47
Euro 1	oltre 11 kW per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)	1,30	1,39	1,40	1,43	1,48
	fino a 11 kW	26,00	27,82	28,07	28,60	29,92
Euro zero	oltre 11 kW per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)	1,70	1,82	1,84	1,87	1,93

### 3.6 La decorrenza dei nuovi importi

La Finanziaria 2007 stabilisce che le nuove tariffe, sia per autovetture sia per motocicli, si applicano a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007. Al riguardo, per ragioni sistematiche deve anzitutto escludersi che la variazione tariffaria in parola si applichi ai pagamenti effettuati nel corso del 2007, ma in ritardo rispetto al termine originario scaduto nel corso del 2006 (si tratta peraltro di pagamenti dovuti con l'aggiunta di sanzioni più interessi).

Inoltre, per quanto riguarda eventuali conguagli, analogamente a quanto affermato dall'amministrazione finanziaria in occasione del precedente cambio tariffario entrato in vigore dal 1998 (circolare 24 gennaio 1998, n. 30/E, paragrafo 4.1), deve ritenersi che gli importi calcolati con la tariffa 2007 siano dovuti per i periodi fissi immediatamente successivi alla scadenza delle tasse pagate nel corso 2006. Pertanto, i veicoli per i quali il bollo sia stato pagato nel 2006 per mensilità "a cavallo di anno" non sono soggetti al pagamento dei conquagli relativamente ai periodi fissi che hanno avuto inizio nel corso del 2006, e che furono a suo tempo pagati in base alle tariffe vigenti in tale anno. Ne discende, pertanto, che i primi contribuenti soggetti alle nuove tariffe sono i titolari di vetture con ultimo bollo pagato avente validità fino a "DICEMBRE 2006", per i quali l'obbligo di rinnovo scade entro il 31 gennaio 2007. Per i motocicli, inoltre, la nuova tariffa decorre dal rinnovo da effettuare entro il 28 febbraio 2007, con riferimento a veicoli con bollo scaduto a "GENNAIO 2007". Nessuna differenza tariffaria, in tal caso, deve essere pagata relativamente al mese di gennaio 2007, coperto dal pagamento effettuato nel 2006. Così come, del pari, nessun conquaglio sarà dovuto dal proprietario di una vettura il cui bollo in corso di validità rechi la scadenza "APRILE 2007" o, anche, "AGOSTO 2007". In questi casi l'automobilista si limiterà a effettuare, a maggio o a settembre, il rinnovo per 12 mesi sulla base de nuovi importi in vigore da gennaio 2007. Ma senza essere obbligato al conquaglio per la differenza tariffaria che sarebbe astrattamente maturata relativamente ai primi mesi del 2007.

### 3.6.1 Primo pagamento per veicoli immatricolati a dicembre 2006.

Per i veicoli il cui termine di pagamento scade il 31 dicembre 2006 si applica la tariffa vigente nel corso del 2006 anche per versamenti effettuati il 2 gennaio 2007, per effetto della proroga ai sensi di legge. Tutto ciò riguarda pertanto i veicoli immatricolati entro il 21 dicembre 2006, che sono quelli per i quali il termine naturale di scadenza è stabilito al 31 dicembre. I relativi versamenti, pertanto, anche se effettuati dopo la scadenza del termine, sono soggetti alla tariffa vigente nel 2006. Per veicoli invece con termine naturale di scadenza a gennaio 2007 (il riferimento, evidentemente, è a quelli immatricolati negli ultimi dieci giorni di dicembre 2006, dal 22 al 31) si applica la tariffa 2007 approvata con la legge 286/96, nonché con la Finanziaria 2007.

### 3.7 Vetture, come verificare la classe ambientale

Come dianzi accennato, la tabella annessa alla Finanziaria 2007 prevede una tariffa differenziata a seconda della **classe ambientale di appartenenza** del motore, che classifica i veicoli in base al livello delle loro emissioni nocive, il quale di solito è tanto più basso quanto più un modello è recente (per i motocicli si veda <u>l'apposito paragrafo</u>). Fino a oggi la classe ambientale di riferimento era utile per l'automobilista solo ai fini della disciplina dei divieti alla circolazione nei centri abitati (cosiddetti "blocchi antinquinamento"). D'ora in poi, invece, anche il calcolo

dell'importo da pagare per il bollo auto è influenzato dal tipo di motorizzazione presente sulla vettura. Inoltre, l'individuazione della classe ambientale di riferimento sarà al tempo stesso indispensabile per l'accesso agli <u>incentivi</u> previsti dalla Finanziaria 2007 (relativi all'acquisto di auto nuove, previa rottamazione di veicoli a più elevato tasso di inquinamento).

Fino a oggi, per il comparto autovetture e autocarri leggeri sono state previste sei classi ambientali: **da Euro 5** – la più severa, che secondo i provvedimenti in corso di perfezionamento in sede comunitaria sarà obbligatoria a partire dal 2009 – a **Euro zero**, corrispondente ai modelli a benzina non catalizzati e anche ai modelli a gasolio "non ecodiesel", che erano in vendita all'incirca fino al 1992.

L'individuazione della specifica classe di appartenenza si desume esclusivamente dagli estremi della direttiva europea rispettata dal motore. Tuttavia, considerato che nel corso degli anni le case costruttrici sono state obbligate a omologare prima, e a immatricolare poi, veicoli aventi requisiti antinguinamento conformi ad un'unica classe ambientale (quella più aggiornata, vigente al momento dell'immatricolazione) è possibile individuare di massima, partendo dall'anno di prima immatricolazione, la classe cui appartengono i veicoli immatricolati nelle varie epoche. Questa informazione ha tuttavia valore indicativo e non vincolante in quanto nel corso degli anni sono sempre state consentite immatricolazioni in deroga, ovvero conformi a una classe ambientale diversa da quella al momento obbligatoria: o perché la casa costruttrice è stata in grado di precorrere i tempi, immettendo in commercio modelli in linea con direttive antinquinamento più severe di quelle vigenti (destinate quindi a diventare obbligatorie negli anni futuri). Oppure – ed è ciò che è capitato di norma - pur nella vigenza di un vincolo di immatricolazione che prescriveva come obbligatorio, a esempio, il requisito ambientale Euro 3, è prevista una deroga di un anno per consentire l'immatricolazione fuori termine (in proroga) di precedenti modelli rimasti invenduti a fine periodo (sono i cosiddetti esemplari di fine serie), modelli pertanto appartenenti alla una classe ambientale precedente (nell'esempio, Euro 2), pur se immatricolati mentre vigeva l'obbligo di una classe più aggiornata. Altra deroga di un anno è generalmente prevista per le auto più pesanti (di massa complessiva superiore a 2.500 kg).

La <u>tabella</u> 4, che segue, riporta gli estremi di tutte le direttive europee la cui osservanza consente di ritenere verificata l'appartenenza alla specifica classe ambientale.

# AUTOVETTURE LE DIRETTIVE CHE INDIVIDUANO LA CLASSE AMBIENTALE

EURO 0	<u>EURO</u> <u>1</u>	<u>2</u>	EURO 3 orima immatricolazione	EURO 4				
fino agli anni	(le date sotto riportate hanno solo valore indicativo )  fino agli dal dal dal dal dal							
1990-91	al 1996-97	al 2000-01	2005-01 al 2005-06	2005-06 in avanti				
nessuna indicazione sulla carta di circolazione o anche estremi di direttiva diversi da quelli indicati nelle	91/441 CEE 91/542 CEE punto 6.2.1. A 93/59 CEE	·	98/69 CE  98/77 CE rif. 98/69 CE  1999/96 CE  1999/102 CE - rif. 98/69 CE  2001/1 CE - rif. 98/69 CE  2001/27 CE  2001/100 CE - A  2002/80 CE - A	98/69 CE - B 98/77/CE rif. 98/69 CE - B 1999/96 CE - B 1999/102 CE B rif. 98/69 CE B 2001/1 CE rif. 98/69 CE B 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B 2001/27 CE - B 2001/100 CE - B 2002/80 CE - B				
colonne a fianco				2003/76 CE – B				

### 3.7.1 La classe ambientale desunta dalla data di prima immatricolazione: deroghe

I periodi indicati nella tabella sopra hanno valore indicativo, nel senso che la prima immatricolazione nel periodo in parola fornisce un indizio di appartenenza alla classe ambientale indicata in questa colonna. Si sono tuttavia verificate negli anni varie deroghe ed eccezioni, per cui è sempre consigliabile controllare gli estremi della direttiva antinquinamento risultante dalla carta di circolazione, che è l'unica che fa fede ai fini in parola. In mancanza di una tale indicazione, occorre far riferimento alle caratteristiche riportate nella scheda tecnica prodotta in sede di omologazione, scheda depositata presso gli uffici della ex Motorizzazione. Nel corso degli anni è accaduto, a esempio, che la casa costruttrice abbia deciso di allinearsi a una futura direttiva (o, meglio, a quella destinata a divenire obbligatoria di lì a qualche anno) mettendo in commercio modelli conformi a una classe ambientale non ancora obbligatoria; ovvero, per converso, accade normalmente che nel momento in cui diviene obbligatoria l'immatricolazione conforme a una classe ambientale nuova, venga concessa una proroga per l'immatricolazione con le regole

previgenti (di solito per non più di un anno), in modo da consentire alla casa costruttrice di svuotare i magazzini relativamente ai modelli appartenenti alla classe ambientale precedente, rimasti invenduti a fine periodo (sono i cosiddetti esemplari di fine serie).

### 3.7.2 Dove guardare sul documento di circolazione

sui "libretti" di circolazione rilasciati fino al 1978, composti da più fogli e trascritti interamente a mano, non va cercata alcuna direttiva particolare, in quanto è fuori dubbio l'appartenenza alla classe **Euro zero**.

per i modelli di "carta di circolazione" rilasciati su un foglio unico a sei riquadri (relativi a immatricolazioni effettuate fino a fine 1999) la scritta <<ri>rispetta la direttiva ...>> va ricercata nella parte bassa del riquadro superiore destro (pagina 2);

per il modello comunitario di carta, in vigore dal 1999 a tutt'oggi (foglio di formato A4 piegato in quattro parti), gli estremi della direttiva sono sempre riportati in basso a sinistra, nel riquadro 2, a fianco della campo (V.9); di norma, inoltre, gli estremi in parola sono scritti con maggiore dettaglio nel riquadro 3.

Visualizza un esemplare di carta di circolazione Euro 4

Euro 3

Euro 2

Euro 1

Euro zero

#### 3.7.3 Verificare con precisione gli estremi di direttiva

L'automobilista potrà consultare la carta di circolazione per conoscere la classe ambientale del proprio veicolo. A tale riguardo, tuttavia, si rammenta che la rispondenza dei dati su di essa trascritti con gli estremi di direttiva (riportati in questa tabella) deve essere puntuale e completa fino all'ultima lettera, compresi i riferimenti alla specificazione "punto" o alla lettera ("A" o "B") di direttiva. Si tratta, infatti, di dettagli fondamentali, che contraddistinguono la fase applicativa della direttiva rispettata e che spesso è determinante per l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra classe ambientale. Può accadere che si ricada, a esempio, nella classe Euro 3 ovvero nella classe Euro 4 pur rispettando la medesima direttiva. In tal caso, il distinguo di desume dalla partizione interna della direttiva osservata (di solito contraddistinta con la lettera A ovvero, in alternativa, con la lettera B). Questa situazione si verifica in particolare con la classe Euro 4 dato che le direttive comportanti la conformità ad essa riportano tutte la lettera "B" (mentre invece, come si vede in tabella, la medesima direttiva seguita dalla lettera "A" identifica la classe previgente, Euro 3).

# 3.7.4 Non farsi confondere dalla indicazione di ulteriori direttive prescritte ad altri fini

Sulla carta di circolazione sono indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore presente su ciascun veicolo. Le direttive antinquinamento sono pertanto indicate sul documento di circolazione a fianco di altre direttive parimenti prescritte dalla normativa europea, ma ad altri fini (a esempio, la direttiva rumori, freni, eccetera). Da ciò discende che l'automobilista, in aggiunta a una delle direttive antinquinamento fra quelle indicate in questa tabella, potrà trovare annotati gli

estremi di direttive ulteriori e diverse da queste. Tali direttive debbono essere tutte ignorate ai fini della individuazione della classe ambientale, mentre si terrà conto unicamente delle direttive riportate nella presente tabella sia quando siano indicate da sole, sia se indicate a fianco di altra direttiva non contemplata dalla tabella. A esempio, <<ri>spetta le direttive 96/20 CE – 96/69 CE>> sta a significare che la vettura è classificabile Euro 2, in quanto ciò che rileva è solamente la direttiva 96/69 CE, che segna l'appartenenza a tale classe (mentre è ininfluente il richiamo della direttiva 96/20 CE, che disciplina requisiti diversi da quelli relativi alle regole antinquinamento). Purtuttavia, a ulteriore conferma circa l'esattezza della classe ambientale di appartenenza è stata predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una tabella recante, sia per vetture che per motocicli, l'indicazione di tutte le combinazioni possibili a cui può essere associata la direttiva antinquinamento rinvenibile sulla carta di circolazione, con indicata a fianco la classe ambientale di appartenenza.

- (a) Fase cosiddetta pre-Euro, che la Finanziaria 2007 individua per la prima volta con la locuzione "Euro zero", concernente i veicoli non catalizzati a benzina, nonché i veicoli "non ecodiesel";
- (b) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 31 dicembre 1992
- (c) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 1 gennaio 1997
- (d) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 1 gennaio 2001; per veicoli aventi massa massima superiore a 2,5 tonnellate l'obbligo in parola slitta di un anno e decorre dal 1 gennaio 2002 (per tali veicoli, pertanto, slitta altresì di un anno fino al 2006-07 la data indicativa di immatricolazione con la classe Euro 3).
- (e) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 1 gennaio 2006; analogamente a quanto previsto nel punto precedente, per veicoli aventi massa massima oltre 2,5 tonnellate l'obbligo in parola slitta di un anno e decorre dal 1 gennaio 2007 (per tali veicoli, pertanto, slitta altresì di un anno a partire dal 2006-07 la data indicativa di immatricolazione con la classe Euro 4).
- (f) non viene riportata la classe ambientale Euro 5, in quanto destinata, sulla base dei provvedimenti di fonte comunitaria attualmente in fase di perfezionamento, a divenire obbligatoria a partire dal 2009.

### 3.8 La classe ambientale per i motocicli

Come dianzi accennato, la tabella annessa al decreto legge n. 262/06, convertito con modificazioni, dalla legge n. 286/06 prevede una tariffa differenziata a seconda della classe ambientale di appartenenza del motociclo. Inoltre, la classe ambientale di riferimento è al tempo stesso indispensabile per l'accesso all'esenzione quinquennale per l'acquisto di motocicli a impatto ambientale ridotto (Euro 3), in sostituzione con altro motociclo di classe ambientale Euro zero o Euro 1. Va al riguardo precisato che le regole previste per le vetture che presiedono alla individuazione della classe ambientale sono diverse e non comparabili con quelle relative ai motocicli: la classe ambientale Euro 3, a esempio, assume significato diverso se riferita alle vetture (riguardo alle quali essa è, attualmente, la seconda classe in ordine di severità, essendo la penultima in ordine di tempo) piuttosto che ai motocicli (per i quali essa individua la classe più recente e quindi la più severa). Per questi ultimi, in particolare, sono state individuate quattro classi ambientali (da Euro 3 a Euro zero). Esse sono utili sia per il calcolo del bollo auto, sia per verificare il diritto all'esenzione quinquennale. L'individuazione della specifica classe appartenenza si desume esclusivamente dagli estremi della direttiva europea rispettata dal motore. Tuttavia, considerato che nel corso degli anni le case costruttrici sono state obbligate a omologare prima, e a immatricolare poi, veicoli aventi requisiti antinquinamento conformi ad un'unica classe ambientale (quella più aggiornata, vigente al momento dell'immatricolazione) è possibile individuare di massima, partendo dall'anno di prima immatricolazione, la classe cui appartengono i motocicli immatricolati nelle varie epoche. Questa informazione ha tuttavia valore indicativo e non vincolante in quanto nel corso degli anni sono sempre state consentite immatricolazioni in deroga, ovvero in linea con una classe ambientale diversa da quella al momento obbligatoria: o perché la casa costruttrice ha potuto sempre decidere di precorrere i tempi, immettendo in commercio modelli conformi a direttive antinguinamento più severe di quelle vigenti (destinate quindi a diventare obbligatorie negli anni futuri). Ovvero – ed è ciò che è capitato di norma - pur nella vigenza di un vincolo di immatricolazione che prescriveva come obbligatorio, a esempio, il requisito ambientale Euro 3, è stata a suo tempo concessa una deroga per consentire l'immatricolazione fuori termine (in proroga) di precedenti modelli rimasti invenduti a fine periodo (sono i cosiddetti esemplari di fine serie), modelli pertanto appartenenti alla una classe ambientale precedente (nell'esempio, Euro 2).

# MOTOCICLI LE DIRETTIVE CHE INDIVIDUANO LA CLASSE AMBIENTALE

EURO 0	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4
nessuna indicazione sulla carta di circolazione (*)	97/24 CE	2002/51 CE	2002/51 CE	classe ambientale non prevista per
	cap. 5	fase A	fase B	i motocicli

(\*) O anche estremi di direttiva diversi da quelli indicati nelle colonne a fianco.

### 3.8.1 Dove guardare sul documento di circolazione

sui "libretti" di circolazione rilasciati fino al 1978, composti da più fogli e trascritti interamente a mano, non va cercata alcuna direttiva particolare, in quanto è fuori dubbio l'appartenenza alla classe **Euro zero**.

per i modelli di "carta di circolazione" rilasciati su un foglio unico a sei riquadri (relativi a immatricolazioni effettuate fino a fine 1999) la scritta <<ri>rispetta la direttiva ...>> va ricercata nella parte bassa del riquadro superiore destro (pagina 2);

per il modello comunitario di carta, in vigore dal 1999 a tutt'oggi (foglio di formato A4 piegato in quattro parti), gli estremi della direttiva sono sempre riportati in basso a sinistra, nel riquadro 2, a fianco della campo (V.9); di norma, inoltre, gli estremi in parola sono scritti con maggiore dettaglio nel riquadro 3.

Visualizza un esemplare di carta di circolazione Euro 3

Euro 2

Euro 1

Euro zero

#### 3.8.2 Verificare con precisione gli estremi di direttiva

Il contribuente potrà consultare la carta di circolazione per conoscere la classe ambientale del proprio veicolo. A tale riguardo, tuttavia, si rammenta che la rispondenza dei dati su di essa trascritti con gli estremi di direttiva (riportati in questa tabella) deve essere puntuale e completa fino all'ultima lettera, compresi le specificazione con le parole "rif." "cap." o "fase", nonché alla lettera ("A" o "B") di direttiva. Si tratta, infatti, di dettagli fondamentali, che contraddistinguono la fase applicativa della direttiva rispettata che spesso è determinante per l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra classe ambientale.

# 3.8.3 Non farsi confondere dalla indicazione di ulteriori direttive prescritte ad altri fini

Sulla carta di circolazione sono indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore

presente su ciascun veicolo. Le direttive antinquinamento sono pertanto indicate sul documento di circolazione a fianco di altre direttive parimenti prescritte dalla normativa europea, ma ad altri fini (a esempio, la direttiva rumori, freni, eccetera). A ulteriore conferma circa l'esattezza della classe ambientale di appartenenza è stata predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una tabella recante, sia per vetture che per motocicli, l'indicazione di tutte le combinazioni possibili a cui può essere associata la direttiva antinquinamento rinvenibile sulla carta di circolazione, con indicata a fianco la classe ambientale di appartenenza.

- (a) Fase cosiddetta pre-Euro, che la Finanziaria 2007 individua per la prima volta con la locuzione "Euro zero"
- (b) requisito obbligatorio per omologazioni successive al 17 giungo 1999, e immatricolazioni effettuate a decorrere dal 17 febbraio 2003, eccetto i fine serie
- (c) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 1° luglio 2004, eccetto i fine serie
- (d) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 1° gennaio 2007, eccetto i fine serie

# 3.9 Eventuali agevolazioni future su base regionale per veicoli alimentati a metano e gpl

Ferma restando la piena validità delle eventuali agevolazioni in corso su base regionale, per effetto della legge n. 286/06 le Regioni hanno facoltà di istituire, per veicoli a gpl o metano, due forme ulteriori di esenzione, su base quinquennale. L'esenzione in entrambi i casi può essere riferita sia alle autovetture, sia agli autocarri leggeri. Più precisamente, il richiamo di cui innanzi agli autocarri leggeri deve considerarsi riferito ai "veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima fino a 3,5 tonnellate" (cosiddetta categoria internazionale "N1", come definita dall'articolo 47, lettera c del vigente codice della strada). Mentre, invece, per il caso delle autovetture, il riferimento è ai "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente" (categoria internazionale "M1", come definita dall'articolo 47, lettera b del codice della strada).

3.9.1 Veicoli nuovi di fabbrica con doppia alimentazione. La prima delle due forme di esenzione suscettibile di futura approvazione mediante legge regionale concerne i veicoli della tipologia anzidetta immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/06) che siano muniti all'origine di doppia alimentazione: benzina + gpl o anche benzina + gas metano. L'esenzione è consentita a partire dal primo periodo fisso decorrente dal mese di immatricolazione e per ulteriori cinque annualità successive al primo periodo fisso (di norma, pertanto, l'esenzione, va da un minimo di 5 anni e 9 mesi a un massimo di sei anni). Restano in ogni caso confermate tutte le agevolazioni relative a veicoli a gpl o a gas metano, muniti di doppia alimentazione, già previste dalla precedente legislazione regionale ovvero dalla legislazione statale (compresa, in particolare, la riduzione a un quarto del bollo auto relativo ad autovetture omologate per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a) della legge n. 449 del 1997).

3.9.2 Installazione di impianti a gpl e gas metano su veicoli circolanti (autovetture e autocarri leggeri). Sempre con riferimento a entrambe le tipologie di veicolo di cui al punto precedente (autovetture e autocarri leggeri, come dianzi definiti) le Regioni avranno in futuro la possibilità di stabilire una esenzione quinquennale dal bollo auto applicabile con riguardo ai veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/06, che siano conformi alla direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994, sui quali venga installato un sistema di alimentazione a gpl o a gas metano, che abbia ottenuto il collaudo in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/06. L'esenzione su base regionale è consentita per cinque annualità a partire dal periodo fisso in corso al momento del collaudo, se il veicolo trovasi in regime di interruzione del pagamento ai sensi di legge; mentre decorre dal periodo fisso successivo a quello in corso, qualora per tale periodo vi sia già copertura in corso sulla base di un precedente pagamento.

# 3.10 Il calcolo automatico sul sito Internet senza indicare la classe ambientale

Nel sito sono offerti due sistemi di calcolo automatico del bollo

- in base alla targa: basta inserire la targa e il programma calcola in automatico l'importo dovuto (il sistema conosce già la classe ambientale relativa al tuo veicolo)
- senza indicare la targa: si può avere il conteggio in astratto sulla base della potenza, del tipo di veicolo nonché della Regione di residenza

In base alla targa. Il sistema tiene conto da sé della classe ambientale di appartenenza (Euro, 4, Euro 3, eccetera), così come risultante dai dati forniti dal Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Va indicato se si tratta di <u>autoveicolo</u>, <u>motoveicolo</u> o ciclomotore.

Sono attive due modalità di interrogazione. La modalità **semplice** va eseguita solamente durante il periodo consentito per il rinnovo (di norma, questo termine coincide con il mese successivo alla precedente scadenza di validità). A esempio, per i bolli che sono scaduti a gennaio 2007 il periodo di pagamento (e quindi di fruibilità di questa modalità di calcolo) va dal 1° al 28 febbraio 2007.

Questa modalità è altresì utilizzabile anche per il calcolo di annualità con termine di pagamento già scaduto. Il tal caso il sistema calcola in ogni caso le sanzioni e gli interessi dovuti alla tardività, senza però tener conto del versamento eventualmente eseguito nei termini. Ad esempio: se, per tasse automobilistiche scadute a dicembre 2006, il calcolo viene effettuato nel corso del mese di gennaio 2007 non saranno calcolati sanzioni ed interessi. Se invece il calcolo viene effettuato dopo il 31 gennaio 2007 verranno calcolati sanzioni ed interessi. L'indicazione di eventuali sanzioni e interessi, pertanto, non implica irregolarità per i versamenti già effettuati. Se invece il veicolo è attualmente coperto da pagamento e, una volta scaduto il periodo di rinnovo, si intende sapere l'importo del prossimo bollo bisogna avvalersi della modalità di calcolo articolata.

La modalità di calcolo **articolata** permette infatti il conteggio del bollo dovuto anche per periodi la cui data di pagamento non è ancora giunta a scadenza. Qualora, pertanto si immettono dati relativi al pagamento, indicando come scadenza mese ed anno relativi a un periodo futuro il sistema calcolerà l'importo dovuto nel corso dell'annualità di riferimento.

Si ricorda, infine, che la competenza per la tassazione del bollo auto spetta alle Regioni le quali gestiscono le banche dati relative ai versamenti.

Attenzione! Sia nell'interrogazione sul sito attraverso la targa, sia compilando la schedina nel momento in cui si paga dai tabaccai, occorre ricordarsi che va indicata la futura scadenza di validità del pagamento in corso di effettuazione: ad esempio per un'auto con bollo scaduto a Dicembre 2006, bisogna indicare la scadenza Dicembre 2007. Ciò è vero sia quando si paga nei termini, sia se si paga tardivamente, a distanza di alcuni mesi. Per tutte le autovetture e per tutti i motocicli il rinnovo va pagato per la durata di un anno (non è ammesso pagamento per un numero di mesi né inferiore né superiore a 12). Fanno solo eccezione le vetture a uso privato noleggio senza conducente per le quali è concessa la facoltà di pagamento frazionato.

### LE CATEGORIE DI VEICOLI

(ciascuna segue una propria numerazione di targa)

### motoveicoli

motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, quadricicli, moto articolati

### autoveicoli

autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera

### 3.11 Dove pagare

Il pagamento può essere effettuato con modalità "allo sportello" presso i seguenti intermediari

delegazioni Aci

agenzie di pratiche auto collegate

tabaccai collegati

uffici postali

banche, se convenzionate

Può altresì essere effettuato mediante

**Telebollo**, pagamento a mezzo telefono gestito dall'Aci (numero 199711711)

Bollonet, pagamento tramite Internet gestito dall'Aci (www.aci.it)

Pagamento in rete gestito dalle Poste italiane (www.poste.it)

### 3.11.1 Pagamento on line e pagamento manuale

I pagamenti consentiti presso i vari operatori abilitati si distinguono in pagamenti "on line" e pagamenti con modalità manuali. La <u>tabella</u> indica per ciascuna Regione e per singola tipologia di operatore la modalità di pagamento che è attiva presso ciascuno di essi.

### Pagamento on line

I pagamenti effettuati on line sono quelli che usufruiscono di collegamento in tempo reale con l'Archivio delle tasse automobilistiche. In questi casi il calcolo della cifra da pagare si ottiene in automatico, sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente (la targa e il tipo di veicolo). In questo modo, il contribuente non deve preoccuparsi di calcolare da sé l'importo del bollo e le eventuali maggiorazioni dovute. Egli dovrà, tuttavia, verificare allo sportello l'esattezza dei dati del versamento elaborati in sua presenza.

Per questa modalità di versamento occorre indicare:

- targa del veicolo
- <u>tipo di veicolo</u> (autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore)
- scadenza di validità (anno e mese)
- periodo di validità (per quanti mesi)
- Regione beneficiaria

### Pagamento con modalità manuale

Il versamento con modalità manuale differisce da quello on line in quanto in tal caso è il contribuente stesso che deve liquidare da sé la cifra da pagare. E questo significa avere a disposizione tutti i dati fiscali del veicolo (compresa la potenza del motore e la relativa classe ambientale), nonché una certa dimestichezza con i sistemi di calcolo. Si tratta, pertanto di un sistema che, pur se consentito a tutti, in realtà è consigliabile unicamente nei riguardi di chi si sente padrone delle specifiche modalità di calcolo. Le quali, talvolta, sono particolarmente complesse, come ad esempio, nei casi di versamento tardivo, ovvero di pagamento relativo al primo bollo (per auto nuova o acquistata usata).

### Uffici postali

Gli uffici postali sono abilitati al calcolo del versamento in modalità web. La possibilità di accedere, tuttavia, alla modalità di calcolo on line (con collegamento all'Archivio delle tasse automobilistiche) dipende non dal luogo in cui si effettua il pagamento, ma dalla Regione destinataria dello stesso. Nella tabella 7 sono indicate le Regioni convenzionate con Poste italiane e che hanno acconsentito alla modalità di pagamento on line. Per i versamenti a favore delle altre Regioni il contribuente avrà a disposizione presso gli uffici postali solamente la modalità manuale di calcolo. In tal caso è consigliabile, prima di recarsi allo sportello, che il contribuente effettui il calcolo preciso dell'importo dovuto. Inoltre, occorrerà indicare il numero di conto corrente della Regione destinataria del versamento.

#### Telebollo e Bollonet

I servizi Telebollo e Bollonet gestiti dall'Aci sono erogati, a pagamento, per versamenti da eseguire a favore delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, province autonome di Bolzano e Trento.

# **BOLLO AUTO DOVE PAGARE**

_	costo del	servizio attivo per versamenti a favore delle Regioni sotto indicate			
dove pagare	servizio (in €)	con collegamento "on line" all'Archivio tasse automobilistiche	con modalità manuale (senza collegamento in tempo reale all'Archivio)		
delegazioni Aci (*)					
agenzie di pratiche auto collegate	1,55	dovunque, su tutto il territorio nazionale			
tabaccai collegati					
poste	1,00	Calabria Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Marche Molise Piemonte Toscana Umbria Veneto	Abruzzo Basilicata prov. aut. Bolzano Friuli Venezia Giulia Lombardia Puglia Sardegna Sicilia prov. aut. Trento Val d'Aosta		
banche convenzionate con la Regione interessata	Importi variabili in base alla convenzione su base regionale	Marche	Lazio, Lombardia, Toscana, provincia autonoma di Trento		

<sup>(\*)</sup> Servizio gratuito agli sportelli Aci per pagamenti a favore di Regione Calabria, Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento

#### Parte Seconda

### **GUIDA PRATICA AGGIORNATA**

con le disposizioni previgenti sul bollo auto

### 1. La tassa automobilistica a gestione erariale e a gestione regionale

La tassa automobilistica (tributo più comunemente denominato "bollo auto") è dovuta dal proprietario in ragione del possesso del veicolo. In un limitato numero di casi (ciclomotori, minicar), la tassa in parola è dovuta in ragione della circolazione su aree e strade pubbliche.

Su tale tributo, nel suo complesso, si è formata nel corso degli anni una articolata stratificazione di competenze che sono ripartite fra Stato e Regioni. Più precisamente, nei riguardi delle 15 regioni a Statuto ordinario nonché delle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e Trento è stata affidata ogni competenza di gestione afferente il tributo, ivi compresa la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso (articolo 17, comma 10 della legge n. 449 del 1997). Ne discende che i contribuenti residenti in tali Regioni hanno come interlocutore istituzionale, per qualunque questione attinente i versamenti, i recuperi, il rimborso, i ricorsi, eccetera, l'apposito ufficio preposto da ciascuna struttura regionale o provinciale, in base al proprio ordinamento interno (di solito, è l'ufficio tributi). Nelle Regioni a Statuto speciale, invece, la gestione del tributo continua a essere riservata, sotto ogni aspetto, agli uffici dell'amministrazione finanziaria e, segnatamente, agli uffici dell'agenzia delle Entrate presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la normativa vigente, in misura preminente essa è stabilita da disposizioni statali con regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Ciascuna Regione, tuttavia, possiede margini di manovra che consentono di intervenire con legge regionale. In particolare, l'articolo 24 del d. l.vo n. 504 del 1992 dà facoltà a ciascuna Regione di approvare, entro il 10 novembre di ciascun anno, variazioni tariffarie (in più o in meno) nel limite del 10 per cento rispetto agli importi vigenti nell'anno precedente. Inoltre, molte regioni a Statuto ordinario, soprattutto nel corso degli anni passati, pur lasciando immutata la struttura di fondo del tributo, hanno introdotto adattamenti ulteriori alla disciplina di dettaglio che quindi talvolta può essere divergente da Regione a Regione su questioni specifiche. A seguito, tuttavia, di talune sentenze della Corte costituzionale, è stato affermato il principio secondo cui la tassa automobilistica deve essere anch'essa considerata un "tributo statale" per cui secondo tale orientamento alle Regioni non competono potestà di modifica della normativa, al di fuori di quanto consentito dalla legislazione statale. L'assetto attualmente in vigore, tuttavia, contempla diverse misure particolari a suo tempo adottate in sede regionale al di fuori di quanto previsto dalla legislazione di fonte statale. Tale assetto è stato confermato dall'articolo 2, commi 22 e 23 della legge n. 350 del 2003. Stando alla normativa attuale, pertanto, tale situazione dovrebbe essere uniformata alla legislazione statale da parte delle singole Regioni interessate <<entro il periodo d'imposta decorrente dal 1<sup>^</sup> gennaio 2007>>.

Attenzione. Ferma restando, pertanto, la validità di quanto riportato in questa guida, nelle singole Regioni possono essere in vigore normative ulteriori soprattutto su materie particolari riguardanti riduzioni, esenzioni e agevolazioni. Per la disciplina di dettaglio su tali materie si consiglia contattare gli uffici regionali della Regione di appartenenza.

### 2. La tassa in base al possesso: il possesso presunto

La tassa automobilistica su auto e moto è dovuta periodicamente, di anno in anno, sulla base del possesso del veicolo e indipendentemente dall'utilizzo del medesimo su strade pubbliche. Il possesso è presunto in base a quanto risulta dal pubblico registro automobilistico (Pra) per tutti i veicoli soggetti alla iscrizione in tale registro (mentre per i pochi casi di veicoli non iscritti nel Pra, fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici della ex Motorizzazione). Nelle ipotesi in cui, tuttavia, l'automobilista rimane intestatario di un veicolo da egli non più posseduto è consentito fornire la prova contraria rispetto alle risultanze del Pra (vedasi l'apposito paragrafo).

La cancellazione del veicolo dal Pra e l'annotazione della perdita di possesso vanno sempre effettuate, laddove possibile, sotto copertura di pagamento, e quindi entro l'ultimo giorno coperto dal bollo in corso di validità. La registrazione nel Pra, infatti, di norma fa venir meno l'obbligo del rinnovo di pagamento a partire dal periodo d'imposta successivo. Tuttavia, i residenti in provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Puglia non sono tenuti a pagare il rinnovo se gli atti riconosciuti idonei ad attestare la demolizione del veicolo o la perdita di possesso sono posti in essere entro il mese successivo alla scadenza di validità. Inoltre, Piemonte e Lombardia riconoscono un rimborso nel caso in cui la demolizione o la perdita di possesso avvengano oltre tale mese; tale rimborso riguarda le mensilità già pagate e non godute.

Le regole che prevedono la tassazione in base al possesso presunto dall'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (Pra) valgono per tutto il parco circolante, fatta eccezione per pochi casi nei quali la tassa è dovuta per effetto della circolazione su aree pubbliche. La più importante eccezione a tale regola, è costituita dai ciclomotori e minicar, per i quali la tassazione è dovuta per effetto della circolazione (vedasi l'apposito paragrafo).

### 3. Chi è tenuto al pagamento

Obbligato al pagamento è colui che, nel pubblico registro automobilistico (Pra), risulta proprietario del veicolo l'ultimo giorno stabilito per il pagamento. Per i residenti in Lombardia, tuttavia, vige una regola diversa secondo cui è obbligato al pagamento colui che nel Pra risulta essere proprietario del veicolo il primo giorno del periodo fisso.

## 4. La base di calcolo (il kW o il CV)

Il calcolo del bollo auto va effettuato in base a diversi parametri che divergono a seconda della tipologia dell'automezzo. Per gli autocarri, a esempio, rileva la portata espressa in quintali, per i ciclomotori è previsto un sistema di tassa fissa, mentre per le **vetture** e i **motocicli** la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**. Questo dato è rinvenibile sulla carta di circolazione del veicolo.

Se nella carta di circolazione non sono indicati i kW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV. Questa unità di misura è in uso solo per i veicoli meno recenti, all'interno del vecchio "libretto" di circolazione dove sono riportati (di solito sulla terza pagina) di fianco alla voce "pot. max". Il tariffario prevede importi unitari conteggiati anche in base al valore unitario espresso in CV. In alternativa, è tuttavia possibile, anche per i vecchi "libretti" con potenza espressa in CV, effettuare il calcolo in kW, previa conversione della potenza espressa in CV in quest'ultima unità di misura. Il rapporto di conversione di 1 CV è uguale a 0,736 KW.

### 5. Le tariffe 2007 per vetture e motocicli (rinvio)

### 6. Il versamento e gli arrotondamenti

L'importo da versare deve essere arrotondato al centesimo di € In particolare, se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra è pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21.

**Provincia autonoma di Trento**. I versamenti del bollo auto relativi a veicoli appartenenti a soggetti residenti o con sede nella provincia autonoma di Trento seguono regole proprie e devono essere arrotondati all'unità di Euro in conformità alle delibere emanate dall'Ente territoriale in parola (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).

### 7. Il pagamento periodico e il rinnovo alla scadenza

Il pagamento del bollo auto segue regole diverse a seconda che si tratti di primo pagamento ovvero di rinnovo (versamento, cioè, collegato a un pagamento precedente). Poiché al rinnovo sono interessati un numero elevatissimo di contribuenti (nell'ordine di alcune decine di milioni), il sistema dei pagamenti è storicamente congegnato in modo da evitare code e affollamenti. E' per tale ragione che tutte le scadenze sono scaglionate nel corso dell'anno e le fasce di contribuenti distribuite nei diversi mesi dell'anno in ragione sia del tipo di veicolo posseduto sia della data di immatricolazione (per quanto attualmente, in realtà, cominciano a diffondersi modalità di pagamento on line capaci di evitare alla radice tale problematica). Si spiega così il perché, in sede di prima immatricolazione, vi sono regole predeterminate di incanalamento delle future scadenze di rinnovo entro binari predefiniti che variano appunto in base alla tipologia del veicolo (queste regole sono state da ultimo derogate nelle regioni Piemonte e Lombardia).

Dal punto di vista del contribuente, tuttavia, non ci sono difficoltà di sorta nel momento del rinnovo. Basta semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato ed evitare l'errore di versare il dovuto in anticipo o in ritardo rispetto alla scadenza naturale. Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che (salvo casi di proroga espressa) vale sempre e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre. Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

Attenzione: relativamente ai motocicli la scadenza naturale per il rinnovo del bollo può solo essere o nel mese di febbraio, o ad agosto di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza dell'ultimo bollo pagato in precedenza. E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo in mesi dell'anno diversi, come a esempio nel corso del mese di gennaio. Entro tale mese scade invece il termine per le vetture con ultimo bollo pagato fino a dicembre dell'anno prima, nonché il termine di versamento per tutte le tasse fisse: ciclomotori, minicar, roulottes, targhe di prova, eccetera. Nell'apposita tabella 8 è riportato un prospetto aggiornato delle scadenze più diffuse di pagamento, relative a qualunque tipologia di veicolo.

### LE PRINCIPALI SCADENZE PER IL RINNOVO

SCADENZA	TERMINE DI PAGAMENTO (senza sanzioni)	
DIC 2006	31 gennaio 2007	
GEN 2007	28 febbraio 2007	
APR 2007	31 maggio 2007	
AGO 2007	1 ottobre 2007	
SET 2007	31 ottobre 2007	
DIC 2007	31 gennaio 2008	
GEN 2008	29 febbraio 2008	

### 8. Il primo bollo per l'auto nuova

**8.1 Entro quale termine.** Il primo bollo deve essere pagato entro il mese solare di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c'è tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo. Se l'ultimo giorno del mese cade il giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo. Queste regole sono valide su tutto il territorio nazionale. A partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, tuttavia, in Lombardia e in Piemonte valgono regole diverse: il termine per effettuare il primo pagamento è stabilito in ogni caso fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione (e quindi anche per i veicoli immatricolati nei primi giorni del mese). Inoltre, il residente in una di queste regioni, è obbligato a pagare sempre per 12 mesi, anche all'atto dell'immatricolazione, a differenza di quanto previsto nelle altre regioni.

La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.

**8.2 Per quanti mesi**. La corretta effettuazione del primo bollo è fondamentale al fine di incardinare con regolarità la posizione tributaria del contribuente e assicurare un ordinato svolgersi dei pagamenti anche per gli anni a venire. La prima regola, al riguardo, è che l'importo dovuto per il mese di immatricolazione non è frazionabile in base ai giorni. Esso va sempre pagato per intero, anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta nell'ultimo giorno. Inoltre, esso non può essere eseguito indicando una scadenza qualsiasi, ma va effettuato fino a un mese di scadenza predefinito per legge in base a tre elementi: categoria, potenza e data di immatricolazione del veicolo. Ciò al fine di incanalare correttamente il veicolo all'interno di un percorso di scadenze, pensato (in un'altra epoca, per la verità) al fine di evitare la concentrazione di appuntamenti allo sportello e il rischio conseguenziale di code e ingorghi. Consulta la tabella 9 per visualizzare le regole in dettaglio.

I dati necessari per il calcolo del primo bollo sono tutti presenti sulla carta di circolazione. Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2006 e i primi mesi del 2007, le scadenze sono consultabili nell'apposita <u>tabella</u> 10.

**8.3** Le deroghe in alcune Regioni. Regole diverse valgono per tutti i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004 appartenenti a soggetti residenti in *Lombardia* e in *Piemonte*. In questo caso il primo pagamento deve coprire sempre 12 mesi e decorre dal mese di immatricolazione. A esempio, per il veicolo immatricolato ad aprile 2007 il primo bollo va pagato entro il 31 maggio per i dodici mesi che vanno da aprile 2007 a marzo 2008 (in modo che i successivi rinnovi siano effettuati nel corso del mese di aprile). Tale regola vale indipendentemente dalla potenza del veicolo.

**8.4 Quanto si paga**. In sede di primo versamento, se si è tenuti a pagare esattamente per 12 mensilità, va presa a riferimento la tariffa utilizzata per i rinnovi su base annua (tariffa che reca importi ridotti del 3 per cento). Nel caso in cui si effettua invece un pagamento frazionato, vale a dire per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato partendo dalla cifra di tariffa su base annua che reca importi leggermente al di sopra di quelli comunemente noti e utilizzati per il rinnovo, privi della riduzione del 3 per cento.

PRIMO PAGAMENTO le scadenze da indicare				
	(eccetto Lomba	rdia e Piemonte)		
tipol	ogia di veicolo	pagamento da effettuarsi		
autovetture	di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV)	fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre versando nel contempo fra un minimo di 9 e un massimo di 12 mesi		
	di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV)	fino alla scadenza di gennaio o luglio versando nel contempo fra un minimo di 7 e un		
motoveicoli		massimo di 12 mesi		
autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente"	di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV), per le quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale	fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva all'immatricolazione. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. E' comunque sbagliato pagare per un solo mese.		
	di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), per le quali è consentito il pagamento in forma semestrale	fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva all'immatricolazione. A tale primo periodo può aggiungersi un periodo semestrale. E' comunque sbagliato pagare per un solo mese.		
automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, rimorchi tassati in base alla portata, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale		fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva all'immatricolazione. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. E' comunque sbagliato pagare per un solo mese.		
roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua		fino alla scadenza versando l'intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo		

# PRIMO PAGAMENTO LE SCADENZE «A CAVALLO» TRA 2006 E 2007

(eccetto Lombardia e Piemonte)

DATA DI IMMATRICOLAZIONE	` '	AUTO OLTRE 35 KW umero di mensilità da gare)	TERMINE PER IL PAGAMENTO
1-21 dicembre 2006	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	31 dicembre 2006
22-31 dicembre 2006	(8)	(9)	31 gennaio 2007
1-21 gennaio 2007	LUGLIO 2007	DICEMBRE 2007	31 gennaio 2007
22-31 gennaio 2007	(7)	(12)	28 febbraio 2007
1-18 febbraio 2007	GENNAIO 2008	DICEMBRE 2007	28 febbraio 2007
19-28 febbraio 2007	(12)	(11)	2 aprile 2007

#### 9 Il bollo dopo l'acquisto dell'usato

9.1 Acquisto diretto da altro automobilista. Per l'auto acquistata usata da un privato (cioè direttamente da altro automobilista e non da un rivenditore autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l'auto acquistata sia coperta da bollo in corso di validità, dal caso in cui essa ne sia sprovvista. Nel primo caso l'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioè, entro il mese successivo a detta scadenza). Nell'acquisto di veicolo con bollo scaduto in precedenza, e quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento, l'obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra, di norma nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento). Sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l'acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di un'auto senza bollo è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento. Per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2006 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2007) e l'atto di vendita viene autenticato nel maggio 2007, l'acquirente dovrà per parte sua preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2008 per il periodo d'imposta che va dal gennaio al dicembre 2008. L'acquirente, peraltro, ha comunque l'onere di collegarsi alla periodicità della precedente scadenza, nel senso che se, a esempio, l'ultimo bollo pagato scade ad agosto 2007, egli dovrà aspettare settembre 2007 per poter pagare per la prima volta il bollo, sempre con scadenza agosto (mentre sarebbe sbagliato, in questo caso, pagare per il periodo da gennaio a dicembre 2007).

**9.2 Acquisto da un rivenditore**. Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore autorizzato le regole sono le stesse viste in precedenza, quando l'auto è coperta da bollo in corso di validità. Occorre, cioè, semplicemente collegarsi a questa scadenza e quindi pagare entro il mese successivo. Quando, invece, sia stato precedentemente attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento si applicano le regole previste per il primo pagamento per veicoli nuovi (ma si dovrà tener conto anche dei distinguo su base regionale della normativa, applicando in particolare le diverse disposizioni che regolano i termini di versamento del primo bollo nelle regioni Lombardia e Piemonte). Il meccanismo, in questi casi, ruota tutto intorno alla "data della rivendita" dell'auto e a tal fine fa fede la data di autentica dell'atto di vendita, atto che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore. A parte il caso delle due Regioni anzidette, il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese della rivendita (cioè entro lo stesso mese dell'atto di vendita). Se però l'atto è stato sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si effettua entro il mese solare successivo, sempre conteggiando, come per i veicoli nuovi, il mese intero della rivendita. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le stesse regole dettagliatamente illustrate per il primo bollo per il veicolo nuovo (vedasi il paragrafo precedente) il primo bollo per l'auto nuova). Qualora invece il veicolo non sia stato inserito da parte del rivenditore nell'elenco degli esemplari soggetti a interruzione dell'obbligo di pagamento, si applicano le stesse regole in vigore per il caso acquisto diretto da altro automobilista di un veicolo con bollo scaduto. Ciò, nel senso che la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul rivenditore, facendo fede, a tal fine, il nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

# 10 Le sanzioni ridotte per chi paga in ritardo, ma non oltre un anno dalla scadenza

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che aumentano in proporzione al ritardo con cui il pagamento viene fatto. La <u>tabella</u> 11 qui sotto indica l'entità graduata le sanzioni ridotte. Oltre al pagamento della tassa e della sanzione, devono essere versati gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento. Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al 2,5% su base annua.

Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, il contribuente deve provvedere al versamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: vengono inoltre applicati dall'ufficio gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno 2003).

Tabella 11

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO						
PAGAMENTO EFFETTUATO	SANZIONE (in % della tassa)					
entro 30 giorni dalla scadenza	3,75					
dopo i 30 giorni ma non oltre anno	6					

Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'applicazione inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare.

## 11 La tassa di circolazione per ciclomotori e minicar

La tassa automobilistica per ciclomotori, scooter, piccole moto in genere fino a 50 centimetri cubici, nonché per i quadricicli leggeri è considerata una tassa di circolazione; per cui essa va pagata (da parte della persona che lo mette in circolazione, anche se diversa la proprietario) solo se il veicolo viene utilizzato su strade pubbliche.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2007 e può eseguirsi presso gli uffici postali, a mezzo apposito bollettino, ovvero anche presso le delegazioni Aci, gli studi di consulenza automobilistica abilitati allo sportello telematico (Sta) e le rivendite di tabacchi abilitate. In sede di versamento va indicato il numero di telaio del veicolo. Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio 2007, purché prima della messa in circolazione

del ciclomotore. In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre 2007). Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada, mentre non sussiste alcun obbligo di conservazione per gli anni successivi. Per i ciclomotori che nel corso dell'intero anno solare rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici, non si è tenuti al pagamento della tassa. Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Gli importi stabiliti a titolo di tassa di circolazione dei ciclomotori sono indicati nell'apposita <u>tabella</u> 12.

I minicar. I quadricicli leggeri sono quelle microvetture non targate aventi velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg, nonché potenza massima non più elevata di 4 kW. Tecnicamente essi sono equiparati ai ciclomotori e questo vale anche ai fini del bollo. Per cui a questi veicoli si applicano le stesse regole illustrate sopra per i ciclomotori. Gli importi di tariffa per il 2007 sono indicati nell'apposita tabella 12.

**Attenzione**. La tariffa in parola si applica esclusivamente ai quadricicli che possono essere definiti "leggeri". Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei requisiti necessari per far parte della categoria ciclomotori e che pertanto sono da classificare come motocicli), si applicano i normali importi stabiliti per la categoria motociclo.

Tabella 12.

				OTORI E N IMPORTI 2 (in €)				
Basilicata, prov. aut. Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento(*), Umbria, Val d'Aosta		Calabria Campania Veneto	Abruzzo Liguria Toscana	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	
ciclomotori 19,11		21,02		22,00	20,63	20,45	20,00	
quadricicli leggeri	a benzina			55,00	50,00			
	a gasolio		50,00		50,00 + 1,00 a kW	50,00		

<sup>(\*)</sup> Per la provincia autonoma di Trento l'importo è arrotondato a  $\bf 19,00$ 

#### 12 L'esenzione automatica per auto e moto costruite da almeno 30 anni

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent'anni. Non è necessario il possesso di requisiti ulteriori (per la Lombardia, tuttavia, si veda il paragrafo successivo). Il beneficio, inoltre, spetta in via automatica, senza che sia necessario presentare alcuna domanda. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal "libretto" di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, ai fini dell'esenzione fa fede la data di costruzione. Inoltre, se tali veicoli sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti comunque al pagamento, ma limitatamente a una tassa forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di circolazione. L'importo è sempre lo stesso indipendentemente dalla potenza del motore. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. L'esenzione in parola non opera per i veicoli "ad uso professionale". Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola quida.

Consulta la tabella 13 con gli importi 2007 per le auto e moto storiche con più di 20 e di 30 anni.

Tabella 13

### **AUTO E MOTO STORICHE**

(con più di 20 e di 30 anni) tassa fissa annua 2007

(in €)

		Basilicata, prov. aut. Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento, Umbria, Val d'Aosta	Abruzzo Calabria Campania Liguria Veneto	Marche	Molise	Puglia Piemonte	Lombardia	Toscana
moto	oltre 20 anni	10,33	11,36	11,15	11,05	20,00	20,00	25,00
	oltre 30 anni							11,36
auto	oltre 20 auto anni	25,82	28,40	27,88	27,63	30,00	30,00	60,00
veicoli	oltre 30 anni							28,40

#### 13 L'esenzione per auto e moto di interesse storico aventi più di 20 anni

Analogamente a quanto previsto dal paragrafo precedente, spetta un'esenzione permanente dalla tassa nei riguardi di autoveicoli e motoveicoli che abbiano compiuto vent'anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli di cui al paragrafo precedente, tuttavia, l'esenzione in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell'apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Se i veicoli in questione, durante il periodo di esenzione a seguito della avvenuta iscrizione nel registro storico, sono immessi in circolazione su strade pubbliche, vi è obbligo di pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione (analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente, per i veicoli con oltre 30 anni). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

In Lombardia, in particolare, la riduzione è subordinata all'osservanza di particolari condizioni (i veicoli debbono essere in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico, ai sensi dell'articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono, altresì, regole speciali per la scadenza di pagamento.

**Attenzione**. Per la disciplina di dettaglio relativa alla tassazione delle auto e delle moto storiche, ferma restando la validità in linea generale di quanto riportato in questa guida, si consiglia tuttavia di contattare gli uffici regionali della Regione di appartenenza, poiché alcune Regioni potrebbero aver seguito, all'interno del proprio ambito territoriale, regole difformi.

#### 14 Gli autocarri e la massa rimorchiabile

La tassazione degli autocarri ha due regimi, che si applicano a seconda della massa complessiva del veicolo:

- a) gli autocarri di massa complessiva inferiore a 12 tonnellate sono tassati in base alla portata;
- b) gli autocarri con massa complessiva uguale o superiore a 12 tonnellate sono tassati in base a una combinazione di diversi parametri (massa complessiva, numero degli assi e tipo di sospensione dell'asse motore); tuttavia se essi risultano muniti di sospensione pneumatica (o riconosciuta ad essa equivalente) annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20 per cento.

Fra le agevolazioni in vigore a favore degli autocarri si ricorda la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri. La riduzione in parola non si applica agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate.

Alla ordinaria tariffa di tassa calcolata in base alla portata, inoltre, va aggiunta una tassa commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo, qualora esso sia idoneo al traino. Questa tassa è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non sono più soggetti al bollo auto.

Gli autoveicoli per trasporto di cose, pertanto, oltre al pagamento della tassa automobilistica in base alla portata, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione. Sono tuttavia esenti gli autoveicoli sui quali, dalla carta di circolazione risulti annotata la scritta "sospensione al traino", ovvero risulta che essi trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la normale tariffa non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

Da rilevare, inoltre, che in Puglia, Lombardia e Piemonte è stata rimodulata la griglia tariffaria con nuovi importi decorrenti dal 1° gennaio 2004 e con la previsione di una fascia esente fino a 6 tonnellate di massa rimorchiabile. L'Umbria (dal 2003) e la Toscana (dal 2004) hanno invece previsto solo tale ultima esenzione.

#### 15 Le targhe di prova e le tariffe per i rimorchi speciali

Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo. L'importo della tassa fissa annua (che, in assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno) cambia in base alla classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza.

Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite agli uffici della ex Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo. Ciò discende dal fatto che dal 1996 questa tassa è stata trasformata in tassa di possesso presunto, per cui l'obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dall'utilizzo della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione annuale.

## 16 Le esenzioni per i diversamente abili

A favore delle persone diversamente abili sono previste diverse forme di agevolazione sull'auto. Per quanto riguarda il bollo auto è stabilita, in particolare, l'esenzione permanente dall'obbligo di pagamento. Per fruire dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato alla stessa persona diversamente abile, ovvero anche a un soggetto rispetto al quale quest'ultima è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51). Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento) gli assegni e le pensioni, erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. Nel caso in cui venga superato tale limite è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Non sono inoltre agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.

Hanno diritto all'esenzione le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a. con limitazione permanente della capacità motoria;
- b. pluriamputati, o con grave limitazione della capacità di deambulazione;

- c. con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
- d. sordomuti e non vedenti.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa.

Inoltre è necessario che:

- 1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
- 2. nel caso in cui la persona diversamente abile, destinataria del beneficio, sia nelle condizioni indicate nella precedente lettera a., è prescritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, che il veicolo risulti adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile. Gli adattamenti, inoltre, devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri). In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate alle lettere da **b**. a **d**., l'adattamento del veicolo non è prescritto come condizione necessaria per fruire dell'esenzione dal bollo auto.

I destinatari del beneficio che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2007, se perdurano le condizioni di esonero.

Si rammenta, inoltre, che con disposizione varata con la Finanziaria 2007, è stato precisato che l'esenzione in parola, relativa agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, è concessa a condizione che gli autoveicoli medesimi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

#### 17 Le riduzioni tariffarie

Riduzioni per veicoli elettrici e a gas. E' prevista una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);
- siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni.

Per i veicoli elettrici e i veicoli a gas il Piemonte e la Lombardia riconoscono l'esenzione totale delle tasse automobilistiche.

Altri tipi di riduzione:

- 75% per le autovetture per servizio pubblico da piazza
- 50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carribotte per vuotatura pozzi neri
- 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa
- 40 % per le autovetture scuola guida

- 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa
- 33,33 % per gli autobus per servizio pubblico di linea

#### 18 L'abolizione definitiva della soprattassa diesel

Il superbollo diesel è stato definitivamente soppresso con effetto dal 1° gennaio 2005. La riforma tariffaria più recente, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha altresì confermato questa abolizione. Le vecchie auto a gasolio non "ecodiesel", tenute alla sovrattassa fino al 2004, dal 2005 in avanti rinnoveranno il bollo pagando il normale importo su base annua stabilito per la tariffa a benzina, senza possibilità di frazionamento su base quadrimestrale.

#### 19 Il bollo auto dopo la perdita di possesso o la cancellazione

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo d'imposta successivo al momento in cui viene effettuata l'annotazione al Pra della perdita di possesso. In mancanza di annotazione è inevitabile che l'amministrazione notifichi l'addebito all'indirizzo del proprietario risultante dal Pra. E' tuttavia consentito all'intestatario che all'epoca non aveva avuto il possesso del veicolo di produrre un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo. In tal caso l'obbligo di pagamento viene meno per i periodi fissi successivi a quello risultante dalla data certa in parola.

Viene considerata data certa, a esempio, quella in cui viene denunciato il furto di un veicolo. Pertanto, se la denuncia è stata presentata entro il 31 dicembre non si è tenuti al pagamento del rinnovo relativamente al bollo da pagare entro gennaio dell'anno dopo. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l'obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Questa regola trova una attenuazione per i residenti in Puglia, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte. La disciplina di questa deroga, tuttavia, cambia da Regione a Regione.

Con la circolare 2/2002, inoltre, la Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:

- a. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita
- b. documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo, si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata si è verificata la perdita di possesso>>.

#### 20 Il ricorso alla commissione tributaria provinciale

Le controversie in materia di bollo auto rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali e sono disciplinate dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso va presentato alla Commissione tributaria competente entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui ricorre. Il ricorso, inoltre, va anzitutto notificato nei termini all'ufficio che ha emesso l'atto contestato. Ciò può avvenire mediante:

- consegna diretta
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica all'ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28. A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all'epoca competente.

NºA027250BA

DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

BA\*B89643

NºA027250BA180791 CARROZZERIA BL-

CHIUSA 4 PORTE

BA\*889643

DIMENSIONI MASSE (vg) NORMALF ECCEZIONALI MOTORE tera (1) 1065 lunghezza tipo 14NV portata (2) templ/comb. 4/ BENZ tarphezza complessiva 1505 abalze pest. 04 rimorchiabile (3) 1000 1389 assi cilindrata cm max autotreno 55,00 distanza interassi pot, max kW su ralle tipo potenza max su gancio o ralla NUMERO POSTI ciri/min. 5600 pot fiscale CV TRASMISSIONE 005 totali SOCCOPSO IDR/SERVOFR/DEPRESS tipo cambio MEC a sedere approvaz. 05 in piedi n 2 marce rapp, totale 165 R13 828 175/70 R14 82S PNEUMATICI 81/336BLoGIE Wati (4) 87 n\* girl/min. 4200 APPROVATO SILENZIATORE

ISSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE BRICA/TIPO- OPEL VECTRA A 14NV JLOGAZ .- 0M52591EST11

TELAIO-WOLDOOO87M5212343 t ai artal dell'art tige 18 ettate BARI

MATO

ANNO IMMATRICOLAZIONE 94

16/04/91

UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI

LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON O.PR. 15-6-1959 N. 393 VISTO DICHIARAZIONE CONFORMITA

IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO



VAD272508A180791

BA\*B89343

ITENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA EVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIDRNI DAL

Avanzamento ralla mm

SERVOSTERZO

BA\*88964

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: - 195/60 R14 82S 185/70 R13 82S 205/55 R15 82S

# nessuna direttiva indicata

autovettura Euro 0



**TARGA** 

TN\*608041

Nº A022798TN - UFFICIO PROVINCIALE DI: TRENTO : TE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393 VISTO DICHIARAZIONE CONFORMITA I IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO ABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 RIVATO ...

LASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE ABBRICA/TIPO- GM ESPANA SA DPEL CORSA B C12NZ 5P 10L0GAZ- 0M53534EST01

TELAID-VSX000078P4265801

tele di sensi dell'art

ANNO IMMATRICOLAZIONE 93

TRENTO

08/09/93

p. IL DIRETTORE

NºA02279BTN041093.

TARGA

TN\*608041


ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/10/93 2 .

Nº A022798TN041093 CARROZZERIA B7- CHIUSA 5 PORTE

TARGA TN\*608041

, MO	TORE	DIME	NSIONI	MA	SSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5	
tipo C 12 tempi/comb. 4 cilindri cilindrata cm <sup>3</sup> pot max kW	/ BENZ 04 1195	lunghezza m larghezza m sbalzo post. m assi n. distanza interassi		com	(t) sta (2) plessive rchiabile (3) autotreno	940 1340 600		
lipo potenza glri/min. pot. fiscale CV	33.00 5000	II NUMERO	POSTI	max su g	alla ancio o salla	FRENI		
TRASI tipo cambio n.º marce rapp. totale	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	totali a sedere in piedi di servizio	005	servizio soccorso approvaz	IDR/	SERVOFR/DEPRESS SERVOFR/DEPRESS		
PNEUMATICI SILENZIATORE	145 AMME	17 100 5 100	- 165/8	TOTAL SECTION	4 78S Ilo usati (4)	87 e* giri/mi	n. 3750	
Vel. calc km/h			TTA LA ON CAT			91/441		





N° A118936MIØ5 (A) CV607ZV (D.1) MINI MINI RA31 31 (D.2) (D.3) MINI ONE (E) WMWRA31090TA74956 (F.1) (F.2) 1495 (F.3) 2145 (G) (I) 24.06.2005 (J) M1= (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. (J.2) AB (DUE VOLUMI) (K) DEWMWØZESTØ6P E1\*2001/116\*0231\* (L) 2 (N.1) (N.3) (N.4) (N.2)(N.3) (N.4) 650 (0.2) (N.5)(0.1) 650 (0.2) (P.1) 1598 (P.2) 066,00 (P.3) BENZ (P.5) W10B16A (S.1) 4 (S.2 (U.2) 4125 (Q) (5, 2)(U.1) 88 (V.1) - -(V.2)(V.3)(V.5) IMPOSTA DI BOLLO V.9) 2001/100/CE-B ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

(A)

Nº A118936MI05

T A MAINTI

(A) CV607ZV

E.

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 DIORNI DAL 24.06.2005 LUNGHEZZA 3,635 M LARGHEZZA 1,688 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/65 R15 847 LICENZA RILASCIATA DA COM S. DONATO MILANESE

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

PERCORSO URBANO 09,60;
EXTRAURBANO 05.20; COMBINATO 06,80.
MASSA A VUOTO = KG 1065.
IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-0803; QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.
SEGUE PNEUM.:
175/60 R16 820 M+8
195/55 R16 87H
205/45 R17 84V

N: 9118329W102

CV607ZV

14

autovettura

Euro 4



B 7 13334

-- 3 --

